

SOMMARIO

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Intitolazione di Case Circondariali.	Pag.	1
P.C.D. 26 luglio 2012 - Conferimento incarico di Direttore dell'Ufficio I del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia.	»	1
P.C.D. 4 ottobre 2012 - Incarico di reggenza dell'Ufficio III - Pubblicazione leggi e provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale. .	»	2

CONCORSI E COMMISSIONI

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Composizione della commissione di disciplina per i cappellani dell'Amministrazione Penitenziaria. . .	Pag.	3
Nomina a Presidente Supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il conferimento di complessivi n. 271 posti di vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria.	»	3
Composizione della Commissione Attitudinale che provvederà all'accertamento dell'idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 375 posti di allievo agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria.	»	3
Composizione della Commissione Attitudinale che provvederà all'accertamento dell'idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 80 posti di allievo agente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria.	»	4
Composizione della Commissione che provvederà all'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 375 posti di allievo agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria.	»	4
Composizione della Commissione che provvederà all'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 80 posti di allievo agente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria.	»	5
Composizione della Commissione Medica incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 375 posti di allievo agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche di II istanza per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.	»	5
Composizione della Commissione Medica incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 80 posti di allievo agente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche di II istanza per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.	»	5

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 375 posti di allievo agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria alle visite attitudinali di II istanza per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. . .	Pag.	6
---	------	---

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 80 posti di allievo agente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria alle visite attitudinali di II istanza per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. . .	»	6
---	---	---

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.	Pag.	6
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell'Ordine dei Geologi, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.	»	8
Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri laureati, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.	»	10
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.	»	12

PARTE SECONDA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Magistratura:		
Conferma nell'incarico.	Pag.	15
Richiamo nel ruolo organico della magistratura e conferma del collocamento fuori ruolo.	»	15
Applicazioni extradistrettuali e proroga.	»	15
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità.	»	15

(Segue a pag. 3 di copertina)

5. L'elenco è immediatamente trasmesso al presidente del tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, con PEC o altro mezzo espressamente previsto dalla legge, affinché provveda a nominare i membri effettivi e supplenti del Consiglio di disciplina territoriale sulla base dei rispettivi *curricula* professionali che saranno forniti allo stesso e nel numero predeterminato dal Consiglio dell'Ordine Regionale, come previsto dall'art. 2, comma 2, che precede.

6. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici del Consiglio dell'Ordine Regionale e del Consiglio Nazionale tramite PEC o altro mezzo espressamente previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet del corrispondente Consiglio Regionale, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

7. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede attingendo dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal presidente del tribunale, secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio Regionale dell'Ordine, da cui il presidente del tribunale di cui al comma 1 sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre tramite PEC o altro mezzo espressamente previsto dalla legge.

8. Se il numero degli iscritti all'albo dell'Ordine Regionale dei Geologi sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta degli Ordini Regionali interessati, il Ministero vigilante, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la propria competenza agli iscritti negli albi di due o più Regioni finitime, designandone la sede.

9. I componenti del Consiglio di disciplina nazionale sono eletti, nella prima seduta successiva all'insediamento del Consiglio Nazionale, da quest'ultimo tra i propri componenti.

10. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina nazionale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede come previsto dal comma che precede.

Art. 7

(Conflitti di interesse)

1. Ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di rito civile il componente del Consiglio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione agli altri componenti del Consiglio di disciplina. Il presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del componente in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro consigliere del Consiglio di disciplina.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi, si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con procuratori dello stesso.

Art. 8

(Attività dei Consigli di disciplina)

1. I Consigli di disciplina nazionale e territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

2. Le riunioni dei Consigli di disciplina nazionale e territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli Nazionale e degli Ordini Regionali.

3. I compiti di segreteria amministrativa e di assistenza all'attività dei Consigli di disciplina nazionale e territoriali sono svolti rispettivamente dal personale dipendente dei Consigli Nazionale e degli Ordini Regionali.

4. Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina nazionale e territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico rispettivamente del bilancio annuale dei Consigli Nazionale e degli Ordini Regionali.

Art. 9

(Disposizioni transitorie e di attuazione)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'invio dell'elenco dei candidati, di cui all'articolo 6 comma 1 dello stesso regolamento, al presidente del competente tribunale da parte dei Consigli degli Ordini Regionali, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di insediamento dei neo eletti Consigli degli Ordini Regionali prevista entro agosto 2013.

2. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina nazionale e territoriali, la funzione disciplinare è svolta dai Consigli Nazionali e degli Ordini Regionali in conformità alle disposizioni vigenti.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei Consigli di disciplina nazionale e territoriali sono regolati dalle disposizioni vigenti. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di notifica della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

4. I Consigli di disciplina nazionale e territoriali restano in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio Nazionale e Consiglio dell'Ordine Regionale ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina nazionale e territoriale.

Articolo 10

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare a decorrere da tale data.

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri laureati, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DEL 19 NOVEMBRE 2012

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri Laureati, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del dpr 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2

(Consigli di disciplina territoriale)

1. Ai sensi dell'art. 8 del dpr 7 agosto 2012 n. 137, presso i Consigli territoriali dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali ai quali sono affidati i compiti di istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I Consigli di disciplina di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Collegi territoriali, individuati sia tra gli iscritti all'albo, sia tra professionisti e(o) esperti esterni alla Categoria.

3. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, qualora vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, qualora vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

4. Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, ciascuno dei quali è composto da tre Consiglieri.

5. I Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sul procedimento disciplinare.

Art. 3

(Cause di incompatibilità)

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri Laureati è incompatibile con quella di Consigliere, Revisore nonché con qualunque altra carica elettiva ricoperta in seno al corrispondente Collegio, o in seno a un Collegio territoriale di altro ordinamento professionale, oltre che con la carica di Consigliere Nazionale.

Art. 4

(Requisiti di onorabilità e professionalità)

1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri Laureati sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai Consigli dei corrispondenti dei Collegi territoriali.

2. Gli iscritti al Collegio che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente il Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza.

3. La candidatura è presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Collegio territoriale di appartenenza e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet dell'Ente medesimo (o, in mancanza, con ogni altro mezzo idoneo allo scopo). Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Collegio territoriale di appartenenza e pubblicato sul sito internet di quest'ultimo (o, in mancanza, con ogni altro mezzo idoneo allo scopo). La mancata allegazione del curriculum vitae determina l'immediata esclusione del candidato dalla procedura di selezione.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:

- di essere iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati da almeno 5 anni;

- di non avere legami di coniugio ovvero di parentela e(o) di affinità entro il 4° grado con altro professionista eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza;

- di non avere legami derivanti dallo svolgimento in comune di un'attività professionale e(o) imprenditoriale con altro professionista eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza;

- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti.

La mancanza di uno o più dei sopraindicati requisiti costituisce causa di ineleggibilità, la quale -previo accertamento del Presidente del Tribunale - si traduce in causa di decadenza quando sopravviene alla nomina a componente il Consiglio di disciplina, ossia quando il Consigliere perde un requisito di eleggibilità nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni.

5. È facoltà del Collegio territoriale inserire nell'elenco di cui al precedente comma 1 dei componenti esterni, non iscritti all'albo. Per tali componenti i Consigli territoriali di disciplina la scelta del candidato avviene ad opera del Collegio territoriale, d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. I componenti esterni possono essere individuati, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza di cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche e tecniche;

- esperti in materie giuridiche o tecniche di comprovata e pluriennale esperienza in materia disciplinare.

Art. 5

(Nomina)

1. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio del Collegio territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata a seguito dell'esame dei *curricula* prodotti, il cui numero complessivo deve essere pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve essere costituito da iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati.

2. Qualora, entro il termine di cui al precedente comma 1, non sia pervenuta alcuna candidatura, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio del Collegio territoriale procede d'ufficio a integrare il relativo elenco, previa acquisizione del consenso degli interessati a ricoprire l'incarico.

3. Dopo l'approvazione con apposita deliberazione consiliare, l'elenco dei candidati è senza indugio pubblicato sul sito internet del Collegio territoriale, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale (o, in mancanza, con ogni altro mezzo idoneo allo scopo).

4. L'elenco dei candidati - unitamente ai loro *curricula* professionali - è immediatamente trasmesso, con PEC o altro mezzo espressamente previsto della legge, al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, affinché questi provveda, senza indugio, a nominare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, interni ed esterni all'albo del corrispondente Collegio territoriale.

5. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina è immediatamente comunicata agli uffici del corrispondente Collegio territoriale, per consentire - su iniziativa del Presidente - il successivo insediamento dell'organo e assicurare la pubblicazione sul sito internet dell'Ente medesimo, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale (o, in mancanza, con ogni altro mezzo idoneo allo scopo).

6. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede per mezzo dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, seguendo l'ordine all'uopo da questi prestabilito. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuati discrezionalmente dal Consiglio del Collegio territoriale, all'interno della quale il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre con PEC o altro mezzo espressamente previsto della legge.

Art. 6
(Durata e prorogatio)

Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio del Collegio territoriale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.

Art. 7
(Commissariamento)

Ai sensi dell'art. 8, comma 12, del dpr 7 agosto 2012 n. 137, il Ministro della Giustizia può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del Ministro della Giustizia, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 8
(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente normativa, l'elenco dei candidati - di cui al precedente articolo 5, comma 1° - dovrà essere inviato al Presidente del competente Tribunale da parte dei Consigli dei Collegi territoriali in carica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

2. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina la funzione disciplinare di loro competenza è esercitata dai Consigli territoriali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al comma 2. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consigliare di apertura del procedimento disciplinare.

Art. 9
(Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DEL 23 NOVEMBRE 2012

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei consigli di disciplina territoriali e nazionale dei collegi degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del dpr 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2
(Consigli di disciplina territoriali)

1. I consigli di disciplina territoriali hanno sede presso i consigli provinciali dei collegi degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e svolgono compiti di istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri, scelti fra gli iscritti nel collegio territoriale, pari a quello dei consiglieri che svolgono funzioni disciplinari presso i corrispondenti consigli provinciali al momento della nomina.

3. I consigli di disciplina territoriali hanno la stessa durata temporale dei consigli dei collegi territoriali di cui fanno parte, calcolata dalla data dell'insediamento.

4. Se il numero degli iscritti all'albo del collegio territoriale è esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta del collegio territoriale interessato, il Ministero vigilante, sentito il consiglio nazionale interessato, può disporre che un consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli albi di due o più province viciniori, designandone la sede.

Art. 3
(Nomina dei componenti i consigli territoriali di disciplina)

1. I membri dei consigli di disciplina territoriale sono nominati dal presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede il corrispondente collegio territoriale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi, redatto in ordine alfabetico a cura del consiglio del collegio territoriale, scelti fra coloro che abbiano almeno cinque anni di iscrizione e ne abbiano fatto richiesta.

2. L'elenco di cui al comma 1 deve indicare un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare ed i soggetti ivi indicati non devono trovarsi in una delle condizioni indicate ai commi 2 e 4 dell'art. 5.

3. Dal sessantesimo al quindicesimo giorno precedente la scadenza del consiglio del collegio territoriale sono aperti i termini per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che si propongono quali componenti il consiglio di disciplina ed il presidente del collegio territoriale ne dà comunicazione a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima. Il consiglio del collegio nazionale emana specifiche direttive per rendere omogenee le procedure.

4. Per assicurare la comparabilità delle candidature e garantire l'economia del procedimento, le proposte devono essere obbligatoriamente trasmesse a mezzo PEC - posta elettronica certificata, secondo modalità definite dal consiglio del collegio nazionale; per garantire parità di trattamento fra tutti gli iscritti i collegi degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati mettono a disposizione caselle PEC gratuite per coloro che ne facciano richiesta.

5. Chiusi i termini per la presentazione delle candidature, l'elenco dei soggetti che si sono proposti è pubblicato, a cura del presidente del collegio territoriale, in maniera ben visibile sul sito internet del collegio nazionale ovvero, se esistente, anche del collegio territoriale; la pubblicazione assolve all'obbligo di pubblicità e conoscenza nei confronti dei terzi, ad ogni effetto.

6. La selezione dei nominativi da inserire nell'elenco di cui al comma 1 ha luogo nei venti giorni successivi all'insediamento del nuovo consiglio del collegio territoriale, attingendo all'interno di una lista di soggetti dichiaratisi disponibili, fra coloro che abbiano particolari attitudini alle funzioni da svolgere. Il numero dei componenti viene selezionato in misura superiore ad un terzo rispetto ai nominativi che saranno trasmessi al presidente del tribunale; ai nominativi in supero si attinge nel caso di rinunce, dimissioni, decesso ovvero per qualunque altra causa che riduca il numero dei componenti, da trasmettere al presidente del tribunale, sotto il minimo necessario.